

## ALLEGATO 2

### AGEVOLAZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA AI LORO DANNI

#### **IMU – ART. 16 NUOVO COMMA 4**

**A decorrere dall'anno 2016 è riconosciuta l'esenzione a favore degli** esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari all'IMU, se dovuta dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito *“Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni”* .

#### **TARI – ART. 43 NUOVO COMMA 8 sexies**

**A decorrere dall'anno 2016 è riconosciuta l'esenzione a favore degli** esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a *richieste estorsive e/o usuraie* o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito *“Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni”* .

#### **TASI – ART. 51 NUOVO COMMA 8**

**A decorrere dall'anno 2016 è riconosciuta l'esenzione a favore degli** esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a *richieste estorsive e/o usuraie* o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TASI, se dovuta dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito *“Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni”* .

## **TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

### **NUOVO ART.38 BIS**

#### **Riduzioni a favore delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, è prevista una riduzione del 50% sia nella parte fissa che nella parte variabile della TARI a favore esclusivamente degli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. La riduzione di cui al presente articolo può essere richiesta dall'interessato con le modalità ed entro i termini di cui all'art.61.

### **PRECISAZIONI**

#### **ART. 43**

#### **TITOLO: ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

#### **NUOVO TITOLO: ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CONDOTTE DA SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI BARLETTA E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

**La precisazione si rende necessaria poiché alcuni soggetti non residenti ma conduttori di un'utenza domestica nel Comune di Barletta, hanno chiesto l'agevolazione per la seconda casa di cui dispongono a Barletta.**

#### **ART. 43**

#### **VECCHIO COMMA 1:**

Ai sensi dell'art. 1, commi 660 e 682, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo dovuto per l'abitazione e le relative pertinenze può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE redatto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

<b>SCAGLIONI ISEE espressi in EURO</b>	<b>% massima di riduzione della quota variabile del tributo</b>
da 0 a 1.000	70
da 1.001 a 2.000	65
da 2.001 a 3.000	60
da 3.001 a 4.000	55
da 4.001 a 5.000	50
da 5.001 a 6.000	40
da 6.001 a 7.000	30
da 7.001 a 8.000	20

### **NUOVO COMMA 1:**

#### **NUOVI SCAGLIONI ISEE**

Ai sensi dell'art. 1, commi 660 e 682, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo dovuto per l'abitazione e le relative pertinenze condotte da soggetti residenti nel Comune di Barletta, può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE redatto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

<b>SCAGLIONI ISEE espressi in EURO</b>	<b>% massima di riduzione della quota variabile del tributo</b>
da 0 a 2.000	70
da 2.001 a 3.000	65
da 3.001 a 4.000	60
da 4.001 a 5.000	55
da 5.001 a 6.000	50
da 6.001 a 7.000	45
da 7.001 a 8.000	40
da 8.001 a 9.000	35
da 9.001 a 10.000	30
da 10.001 a 11.000	25
da 11.001 a 12.000	20

### **VECCHIO COMMA 2:**

il tributo dovuto per l'abitazione e le relative pertinenze, può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima del 80% a condizione che:

- **del nucleo familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al 75%.**
- **l'ISEE del nucleo familiare non superi €8.000,00.**

## **NUOVO COMMA 2:**

il tributo dovuto per l'abitazione e le relative pertinenze condotte da soggetti residenti nel Comune di Barletta, può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima del 70%, qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- del nucleo familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al **74%**.
- l'ISEE del nucleo familiare non superi **€ 12.000,00**. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti.

## **NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

### **ART. 43 COMMA 8 VIGENTE:**

Con la deliberazione di determinazione delle tariffe, e con riferimento alle utenze non domestiche, possono essere previste ulteriori forme di agevolazione nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, **e comunque nella misura massima del 50%**.

### **ART. 43**

#### ***NUOVO COMMA 8 BIS - agevolazione "tari" in favore dei c.d. contribuenti minimi o forfettari-***

Con la deliberazione di determinazione delle tariffe, e con riferimento ai soggetti di cui all'art. 1 comma 96 della Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 e s.m.e.i. – *c.d. contribuenti minimi e/o forfettari* - possono essere previste forme di agevolazione nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI limitatamente alle utenze non domestiche condotte per l'esercizio dell'attività.

#### ***NUOVA COMMA 8 TER - agevolazione "tari" in favore delle c.d. start – up innovative -***

Con la deliberazione di determinazione delle tariffe, e con riferimento ai soggetti di cui all'art. 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – Start - up innovativa e incubatore certificato - possono essere previste forme di agevolazione nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI limitatamente alle utenze non domestiche ubicate in zone di volta in volta individuate con la medesima deliberazione e condotte per l'esercizio dell'attività.

### ***NUOVO COMMA 8 QUATER***

Con la deliberazione di determinazione delle tariffe, è possibile prevedere forme di agevolazione del tributo dovuto nella misura massima del 50% della sola quota variabile e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, per la conduzione delle seguenti categorie di utenze non domestiche:

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

a condizione che le stesse siano ubicate:

- nel **Centro storico – Zona Urbana A** - . In tal caso l'ingresso principale della sede dell'attività deve essere ubicato nelle strade indicate nell'allegato prospetto n.2.

### ***NUOVO COMMA 8 QUINQUES***

Per le utenze non domestiche legate alle attività commerciali iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell'art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a decorrere dal 2016 dovessero dismettere ed impegnarsi a non ripristinare per un periodo di 5 anni tutte le macchine da gioco di qualsiasi genere con premi in denaro, è prevista un'agevolazione nella misura massima del 50% della sola quota variabile, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo.

### ***ART. 43 COMMA 9.***

Il termine “commi 1, 2 e 8” viene sostituito con il termine “commi 1, 2, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies”.

### ***ART. 43 NUOVO COMMA 10.***

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere richieste dall'interessato con le modalità ed entro i termini di cui all'art.61.